Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 6 febbraio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1665.

Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni a favore del Collegio professionale marittimo « Caracciolo ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, a favore del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo totale, degli stanziamenti dei capitoli 144 (lire 7 milioni) e 196 (lire 7 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1666.

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1° luglio 1950, nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado . . . . . L. 2500

marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia . . . . L. 1250
sergenti e sergenti maggiori . . . . . » 750

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26 milioni e 400.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 1, sarà provveduto, a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto nel capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario e, nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 15.000.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 39 e per lire 11.400.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 32.

Classificazione, ai fini della bonifica, dei territori soggetti alle disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

I territori determinati con i decreti del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 27 aprile 1951, nn. 264 e 265, sono classificati, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di prima categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 11 gennaio 1952, n. 33.

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con legge 1° giugno 1939, n. 1012, con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202, e 25 gennaio 1947, n. 14, con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e con legge 3 marzo 1949, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) Al terzo comma dell'art. 24 è sostituito il seguente:

« Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti ».

B) All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 27 è sostituito il seguente:

« L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti, e di lire quarantamila negli altri casi ».

La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera *A*, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonchè, con effetto dal 1° gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera *B*, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.

Art. 2.

La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.

Art. 3.

Le rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal trenta al cento per cento o per morte relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con

decorrenza dal 1° luglio 1950, in base ai coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:

a) alla retribuzione effettiva in base alla quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo infortunio;

b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verificò la malattia professionale che determinò la rendita originaria o, se questa fu modificata per nuovo infortunio, all'anno in cui questo avvenne.

Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresì:

a) per le rendite di inabilità, del grado di inabilità in base al quale fu liquidata la rendita in corso;

b) per le rendite per morte, della composizione familiare dei superstiti prevista dall'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nei casi nei quali la rendita originaria non sia stata liquidata sulla base di retribuzioni effettive, ma su quella di retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la rendita è rivalutata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore nell'anno 1949, anzichè su quella dei coefficienti indicati nell'allegata tabella

La rendita rivalutata non può essere inferiore nè superiore a quella corrispondente rispettivamente ai limiti minimo e massimo di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle rendite che saranno liquidate dal 1° gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o per malattie professionali verificatesi prima di tale data: in questi casi è assunta quale retribuzione base quella secondo la quale avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale è avvenuto l'infortunio o si è verificata la malattia professionale.

Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente articolo risulti inferiore a quella già calcolata a norma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rendita sarà corrisposta in quest'ultima misura.

Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal 1° gennaio 1949 ed in corso alla data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione sarà effettuata sulla base della retribuzione effettivamente percepita entro i nuovi limiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° luglio 1950 gli assegni mensili di lire tremila, cinquemila e settemila previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale a norma della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, nonchè in favore degli invalidi titolari di rendite vitalizie costituite in base alla legge ed al decreto predetti, sono aumentati rispettivamente a lire seimila, dodicimila e diciottomila. Per gli invalidi aventi un grado di inabilità permanente assoluta la misura dell'assegno è elevabile a lire venticinquemila nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa a norma dell'art. 1, lettera *A* della presente legge.

Gli assegni di cui al precedente comma assorbono per i titolari di rendite vitalizie l'importo delle rendite stesse. Qualora la somma della rendita vitalizia e degli assegni previsti dall'art. 7 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sia superiore alla nuova misura degli assegni previsti dal presente articolo, si continuerà a corrispondere la rendita vitalizia e l'assegno nella misura prevista dalla legge precitata.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, previsto per l'esercizio 1950-51 in lire 250 milioni e 400 mila, è destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI — MALVESTITI — STATARO — CAMPILLI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

ALLEGATO N. 1

Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata
(Articolo 1, lettera *A*)

1. — Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2. — Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3. — Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
4. — Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
   a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
   b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
5. — Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
   a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della gamba;
   b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8. — Malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

ALLEGATO N. 2

Tabella per la rivalutazione delle rendite per infortuni avvenuti dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 1948

(Articolo 2)

Grado di inabilità (per cento)	Minimo lire 135.000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI AVVENUTI NEL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
30	21.735	10.700	10.200	9.300	7.800	7.300	6.400	5.400	3.500	1.900	630	225	169
31	22.545	11.100	10.600	9.700	8.100	7.500	6.600	5.700	3.600	2.000	660	235	175
32	23.355	11.500	11.000	10.000	8.400	7.800	6.800	5.900	3.700	2.000	680	245	181
33	24.300	11.900	11.500	10.400	8.800	8.100	7.100	6.100	3.900	2.100	710	255	189
34	25.110	12.300	11.800	10.800	9.000	8.400	7.400	6.300	4.000	2.200	730	265	195
35	25.920	12.700	12.200	11.100	9.300	8.700	7.600	6.500	4.100	2.300	760	270	201
36	26.730	13.100	12.600	11.500	9.600	9.000	7.800	6.700	4.300	2.300	780	280	208
37	27.540	13.500	13.000	11.800	9.900	9.200	8.100	6.900	4.400	2.400	810	290	214
38	28.485	14.000	13.400	12.200	10.300	9.500	8.300	7.200	4.600	2.500	830	300	221
39	29.295	14.400	13.800	12.600	10.600	9.800	8.600	7.400	4.700	2.600	860	305	227
40	30.105	14.800	14.200	12.900	10.900	10.100	8.800	7.600	4.800	2.600	880	315	234
41	31.050	15.300	14.600	13.300	11.200	10.400	9.100	7.800	5.000	2.700	910	325	241
42	31.860	15.700	15.000	13.700	11.500	10.700	9.300	8.000	5.100	2.800	930	335	247
43	32.805	16.100	15.500	14.100	11.800	11.000	9.600	8.200	5.300	2.900	960	345	255
44	33.615	16.500	15.900	14.400	12.100	11.300	9.900	8.500	5.400	3.000	980	355	261
45	34.560	17.000	16.300	14.900	12.500	11.600	10.100	8.700	5.500	3.000	1.010	365	268
46	35.370	17.400	16.700	15.200	12.800	11.900	10.400	8.900	5.700	3.100	1.040	370	275
47	36.315	17.900	17.100	15.600	13.100	12.200	10.700	9.100	5.800	3.200	1.060	380	282
48	37.260	18.300	17.600	16.000	13.400	12.500	10.900	9.400	6.000	3.300	1.090	390	289
49	38.205	18.800	18.000	16.400	13.800	12.800	11.200	9.600	6.100	3.400	1.120	400	297
50	39.015	19.200	18.400	16.800	14.100	13.100	11.400	9.800	6.300	3.400	1.140	410	303
51	39.960	19.700	18.900	17.200	14.400	13.400	11.700	10.100	6.400	3.500	1.170	420	310
52	40.905	20.100	19.300	17.600	14.800	13.700	12.000	10.300	6.600	3.600	1.200	430	318
53	41.850	20.600	19.800	18.000	15.100	14.000	12.300	10.500	6.700	3.700	1.230	440	325
54	42.795	21.100	20.200	18.400	15.400	14.400	12.600	10.800	6.900	3.800	1.250	450	332
55	43.740	21.500	20.700	18.800	15.800	14.700	12.800	11.000	7.000	3.900	1.280	460	340
56	44.685	22.000	21.100	19.200	16.100	15.000	13.100	11.300	7.200	3.900	1.310	470	347
57	45.630	22.500	21.600	19.600	16.500	15.300	13.400	11.500	7.300	4.000	1.340	480	354
58	46.710	23.000	22.100	20.100	16.900	15.700	13.700	11.800	7.500	4.100	1.370	490	363
59	47.655	23.500	22.500	20.500	17.200	16.000	14.000	12.000	7.700	4.200	1.400	500	370
60	48.600	23.900	23.000	20.900	17.600	16.300	14.300	12.200	7.800	4.300	1.420	510	377
61	50.220	24.700	23.700	21.600	18.100	16.900	14.700	12.700	8.100	4.400	1.470	530	390
62	51.840	25.500	24.500	22.300	18.700	17.400	15.200	13.100	8.300	4.600	1.520	545	403
63	53.595	26.400	25.300	23.100	19.400	18.000	15.700	13.500	8.600	4.700	1.570	565	416
64	55.350	27.300	26.200	23.800	20.000	18.600	16.300	14.000	8.900	4.900	1.620	580	430
65	56.970	28.100	26.900	24.500	20.600	19.100	16.700	14.400	9.200	5.000	1.670	600	442
66	58.860	29.000	27.800	25.300	21.300	19.800	17.300	14.800	9.500	5.200	1.730	620	457
67	60.615	29.900	28.600	26.100	21.900	20.400	17.800	15.300	9.800	5.400	1.780	640	471
68	62.370	30.700	29.500	26.800	22.500	21.000	18.300	15.700	10.000	5.500	1.830	655	484
69	64.260	31.700	30.400	27.700	23.200	21.600	18.900	16.200	10.400	5.700	1.890	675	499
70	66.150	32.600	31.300	28.500	23.900	22.200	19.400	16.700	10.700	5.900	1.940	695	514
71	68.040	33.500	32.200	29.300	24.600	22.900	20.000	17.200	11.000	6.000	2.000	715	528
72	69.930	34.500	33.100	30.100	25.300	23.500	20.600	17.600	11.300	6.200	2.050	735	543
73	71.955	35.500	34.000	31.000	26.000	24.200	21.200	18.200	11.600	6.400	2.110	755	559
74	73.980	36.500	35.000	31.900	26.700	24.900	21.800	18.700	11.900	6.600	2.170	780	574
75	75.870	37.400	35.900	32.700	27.400	25.500	22.300	19.100	12.200	6.700	2.230	800	589
76	78.030	38.500	36.900	33.600	28.200	26.200	22.900	19.700	12.600	6.900	2.290	820	606
77	80.055	39.500	37.800	34.500	28.900	26.900	23.500	20.200	12.900	7.100	2.350	845	622
78	82.080	40.500	38.800	35.300	29.700	27.600	24.100	20.700	13.200	7.300	2.410	865	637
79	84.240	41.500	39.800	36.300	30.500	28.300	24.800	21.300	13.600	7.500	2.470	885	654
80	86.400	42.600	40.900	37.200	31.200	29.000	25.400	21.800	13.900	7.700	2.540	910	671
81	88.560	43.700	41.900	38.100	32.000	29.800	26.000	22.400	14.300	7.900	2.600	935	687
82	90.720	44.700	42.900	39.100	32.800	30.500	26.700	22.900	14.600	8.100	2.660	955	704
83	93.015	45.900	44.000	40.100	33.600	31.300	27.400	23.500	15.000	8.300	2.730	980	723

Segue ALLEGATO N. 2

Grado di inabilità (per cento)	Minimo lire 135.000	RENDITA BASE ANNUA PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE PER INFORTUNI AVVENUTI NEL											
		1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
84	95.310	47.000	45.100	41.100	34.500	32.000	28.000	24.100	15.400	8.500	2.800	1.005	740
85	97.470	48.100	46.100	42.000	35.300	32.800	28.700	24.600	15.700	8.700	2.860	1.025	757
86	99.900	49.300	47.200	43.000	36.100	33.600	29.400	25.200	16.100	8.900	2.930	1.050	776
87	102.195	50.400	48.300	44.000	37.000	34.400	30.100	25.800	16.500	9.100	3.000	1.075	794
88	104.490	51.500	49.400	45.000	37.800	35.100	30.700	26.400	16.900	9.300	3.070	1.100	811
89	106.920	52.700	50.600	46.100	38.700	35.900	31.500	27.000	17.300	9.500	3.140	1.125	830
90	109.350	53.900	51.700	47.100	39.600	36.800	32.200	27.600	17.600	9.700	3.210	1.150	849
91	111.780	55.100	52.900	48.200	40.400	37.600	32.900	28.200	18.000	9.900	3.280	1.180	868
92	114.210	56.300	54.000	49.200	41.300	38.400	33.600	28.800	18.400	10.200	3.350	1.205	887
93	116.775	57.600	55.200	50.300	42.200	39.300	34.400	29.500	18.800	10.400	3.430	1.230	907
94	119.340	58.900	56.400	51.400	43.200	40.100	35.100	30.100	19.300	10.600	3.510	1.255	927
95	121.770	60.100	57.600	52.500	44.100	40.900	35.800	30.800	19.700	10.800	3.580	1.285	946
96	124.470	61.400	58.900	53.600	45.000	41.900	36.600	31.400	20.100	11.100	3.660	1.310	967
97	127.035	62.700	60.100	54.700	46.000	42.700	37.400	32.100	20.500	11.300	3.730	1.340	986
98	129.600	63.900	61.300	55.800	46.900	43.600	38.100	32.700	20.900	11.500	3.810	1.365	1.006
99	132.300	65.300	62.600	57.000	47.900	44.500	38.900	33.400	21.400	11.800	3.890	1.395	1.027
100	135.000	66.600	63.900	58.200	48.800	45.400	39.700	34.100	21.800	12.000	3.970	1.425	1.048
Ascendente collaterale orfano	18.000	8.800	8.500	7.700	6.500	6.000	5.300	4.500	2.900	1.600	520	190	140
Orfano di entrambi i genitori	36.000	17.700	17.000	15.500	13.000	12.100	10.600	9.100	5.800	3.200	1.050	380	280
Vedova	45.000	22.200	21.300	19.400	16.200	15.100	13.200	11.300	7.200	4.000	1.320	475	340

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 3 luglio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Quote Altura » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Feola Pasquale e Marco fratelli fu Nicola, livellari al comune di Grazzanise, alla partita 1611, foglio di mappa 4, particella 22, per la superficie di Ha. 0.67.38 e con la rendita imponibile di L. 47,17.

Detto fondo confina: a nord, con la strada comunale « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà Gravante Maria fu Giacinto ed altri; a sud, con il fondo di proprietà Gravina Angelo fu Pietrangelo; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 agosto 1951, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 37.000 (trentasettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 97. — BERTELLI

(320)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1951.

Concessione, a scopo di piscicoltura, delle acque del laghetto Frassino, sito in comune di Peschiera del Garda.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 1 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 e il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° luglio 1949, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta in data 26 novembre 1947 dal sig. Federico Girelli Consolaro fu Luigi, tendente ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del laghetto di Frassino per l'intero specchio d'acqua (superficie di circa 68 ettari) sito in comune di Peschiera del Garda in provincia di Verona;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza e del Genio civile di Verona;

Presa visione della dichiarazione di versamento, mod. 7-*bis* del 17 maggio 1951, per L. 50.000 (cinquantamila) deposito fruttifero cauzionale, conto n. 17059, effettuato presso l'Intendenza di finanza di Verona il 18 maggio 1951, n. 62678 di posizione, servizio della Cassa depositi e prestiti e della dichiarazione di versamento, mod. 7-*bis* del 2 dicembre 1948, per L. 40.000 (quarantamila) deposito fruttifero cauzionale, conto n. 15768, posizione 59925, effettuato presso l'Intendenza di finanza di Verona, servizio della Cassa depositi e prestiti il 20 dicembre 1948 a garanzia degli obblighi ittiogenici derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare stipulato presso la Prefettura di Verona il 16 marzo 1951 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso;

Decreta:

Vengono date in concessione a scopo di piscicoltura al sig. Federico Girelli Consolaro fu Luigi le acque del laghetto Frassino, sito in comune di Peschiera del Garda, per l'intero specchio d'acqua la cui superficie è di circa 68 ettari.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di L. 45.000 (quarantacinquemila) da versarsi all'Erario dello Stato e all'ottemperanza di tutte le norme contenute nell'allegato disciplinare e nelle leggi e regolamenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della Provincia di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 30 novembre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 280. — BERITELLI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sagrato della Chiesa della Madonna Pellegrina a Coldirodi, sito nell'ambito del comune di Ospedaletti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 9 novembre 1950, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il sagrato della Chiesa della Madonna Pellegrina a Coldirodi, sito nell'ambito del comune di Ospedaletti;

Considerato che l'elenco di tali immobili é stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Ospedaletti senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che il sagrato predetto costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode un ampio quadro panoramico comprendente un lungo tratto della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra:

Decreta:

Il sagrato sito nel territorio del comune di Ospedaletti indicato nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai Monumenti di Genova curerà che il comune di Ospedaletti provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data di pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Verbale n. 3 della seduta del 9 novembre 1950.

Ospedaletti (Imperia). — Proposta di vincolo della bellezza d'insieme « Punto di belvedere del sagrato della Madonna Pellegrina a Coldirodi ».

L'arch. Ceschi fa noto che su proposta di S. E. il Prefetto di Imperia, il Comune ha sollecitato l'esame della proposta di vincolo del suddetto sagrato, proposta che è accolta alla unanimità dalla Commissione con la seguente motivazione: « Punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode un ampio quadro panoramico comprendente un lungo tratto della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra.

(513)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1952.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori e di categorie professionali involontariamente disoccupati in determinati Comuni delle provincie di Ancona, Bari, Campobasso, Cosenza, Cremona, Cuneo, Foggia, Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Roma, Siena, Terni, Vercelli, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, capitolo 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 261, ai lavoratori dei Comuni e delle categorie professionali rispettivamente indicate nella allegata tabella, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

TABELLA ALLEGATA.

Provincia di Ancona: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Camerano, Castelbellino, Castelcolonna, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Fabbriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati, Montemarciano, Monterado, Monteroberto, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Poggio San Marcello, Ripe, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dei Conti, Serra San Quirico, San Paolo di Jesi: industria e manovalanza generica.

Provincia di Bari: Bari e Molfetta: industria, manifattura generale e commercio.

Andria, Barletta, Bitonto, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Gioia del Colle, Minervino Murge, Modugno, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Putignano, Monopoli, Mola di Bari, Trani: industria e manovalanza generica.

Provincia di Campobasso: Vinchiaturo, Capracotta, Campobasso, Boiano, Larino, Agnone, Termoli, Isernia, Carpinone, Riccia, Sant'Angelo del Tesco, San Pietro Avellano, Ripalimosani, Castelpetroso, Castelmauro, Cerro al Volturno, Scavoli, Montenero, Valcocchiaro, Matrice, Mirabello Sannitico, Sant'Angelo in Grotte, Castel San Vincenzo, Fornelli, Vastogirardi, Roccasicura, San Massimo, Chiauci, Sant'Angelo Limosano, Roccamandolfi, Rionero Sannitico, San Paolo Matese, Cantalupo nel Sannio, Carovilli, Colledanchise, Pescopennataro, Roccavivara, Montefalcone del Sannio, Pizzone, Pettoranello, Montemitro, Montaquila, Poggio Sannita, Ferrazzano, Seso Campano: industria e manovalanza generica.

Provincia di Cosenza: Acri, Amantea, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Cariati, Casole-Bruzio, Carpanzano, Cassano Ionio, Castrovillari, Celico, Cetraro, Colosimi, Corigliano, Cosenza, Diamante, Fagnano Castello, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Fuscaldo, Grisolia, Lago, Pappano, Longobucco, Luzzi, Malito, Mangone, Marzi, Montalto, Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Normanno, Mottafallone, Oriolo Calabro, Orsomarso, Paola, Pedace, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rovito, Sant'Agata d'Esaro, San Basile, San Demetrio Corone, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Lucido, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Saracena, Scalea, Scigliano, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova di Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Trebisacce, Trenta, Verbicaro, Villapiana: industria e manovalanza generica.

Provincia di Cremona: Cremona, Bagnolo Cremasco, Carpegnanica, Casalmaggiore, Castelleone, Castelverde, Crema, Formigara, Genivolta, Gussola, Isola Dovarese, Madignano, Offanengo, Paterno Ponchielli, Pescarolo, Piadena, Pizzighettone, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Rimanengo, San Bassano, San Giovanni in Croce, Soncino, Soresina, Trigolo, Vescovado: industria e manovalanza generica.

Provincia di Cuneo: Bagnasco, Bagnolo, Barge, Benavaglienna, Boves, Busca, Ceva, Saluzzo, Dogliani, Dronero, Farigliano, Garessio, Magliano Alpi, Ormea, Paesana, Polonghera, Priola, Robilante, Roccadebaldi, Saliceto, Costigliola Saluzzo, Senfrè, Sanfronte, Trinità, Venasca, Vicoforte Mondovì: industria e manovalanza generica.

Provincia di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carpino, Castelnuovo d'Aunia, Deliceto, Ischitella, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Ortonova, Orsara di Puglia, Pietra Montecorvino, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Paolo Civitate, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torre Maggiore, Troia: industria e manovalanza generica.

Provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgotaro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano Bagni, Modesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiaragolo, Neviano Arduini, Noceto Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine P.se, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore, San Secondo Parmense, Siena, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano Melegari, Versi, Zibello: industria e manovalanza generica.

Provincia di Pistoia: Pistoia, Pescia, San Marcello Pistoiese, Pitaglio, Ponte Buggianese: industria e manovalanza generica.

Provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia, Scandiano, Castelnuovo Monti, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto, Montecchio, Correggio, Guastalle, Novellere, Basane, Caviago, Villaminozzo, Baiso, Boretto, Ramiseto, Castellarano, Casina, Casalgrande, Collagne, San Polo d'Enza, Ligonchio, Rubiera, Toano, Bibbiano, Trescello, Sant'Ilario d'Enza, Vetto d'Enza, Carpineti, Vezzano, Ciano d'Enza, Quattrocastella, San Martino in Rio, Gualtieri: industria e manovalanza generica.

Provincia di Roma: Tivoli: industria e manovalanza generica.

Provincia di Siena: Siena, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, San Casciano Bagni,

San Gimignano, Montalcino, Montepulciano, Sinalunga, Asciano, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chiusi, Murlo, Sarteano, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda: industria e manovalanza generica.

Provincia di Terni: Terni, Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Baschi, Fabro, Ferentillo, Montecchio, Narni, Porano, San Gemini, Stroncone: industria e manovalanza generica.

Provincia di Vercelli: Vercelli, Biella, Gattinara, Borgosesia, Cossato, Varallo: industria e manovalanza generica.

Provincia di Verona: Villa Bartolomea, San Giovanni Ilarione, Zimella: industria e manovalanza generica.

Provincia di Vicenza: Altavilla Vicentina, Altissimo, Arziero, Arzignano, Asiago, Barberano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bassano del Grappa, Breganze, Brendola, Bressanvito, Brogliano, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentina, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumulo delle Abb., Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo Vicentino, Lusiana, Malo, Matano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Monteville, Monticello Conte Otto, Montorso, Mossano, Mussolente, Nante, Nogarole, Nove, Noventa Vicentina, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchetta, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Roccaro Terme, Roana, Romano Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sondrigo, San Germano Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, Santorso, San Vito Leguzzano, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Torre di Quartesolo, Tretto, Trisaino, Valdagno, Val dastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zuliano, Arcugnano, Calogno: industria e monovalanza generica.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

(548)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1952.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori e di categorie professionali involontariamente disoccupati in determinati Comuni delle provincie di Alessandria, L'Aquila, Arezzo, Cagliari, Catanzaro, Gorizia, Pavia, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Sondrio e Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo 3°, capitolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori dei Comuni e delle categorie professionali rispettivamente indicate nella allegata tabella, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

TABELLA ALLEGATA.

Provincia di Alessandria: Ovada, Casale Monferrato, Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Acqui: industria e manovalanza generica.

Provincia di L'Aquila: Rocca di Cambio: industria e manovalanza generica.

Provincia di Arezzo: Terranova Bracciolini: industria, manovalanza generica e commercio.

Badia Tedalda: industria e manovalanza generica.

Provincia di Cagliari: Burcei, Cagliari, Carbonia, Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Marrubiu, Muravera, Quartu Sant'Elena, San Vito, Sant'Antioco, Selargius, Terralba, Villacidro, Villaputzu: industria e manovalanza generica.

Provincia di Catanzaro: Sanbiase, Girifalco, Mileto, Soverato, Andali, Albi, Nesoraca, Davoli, Martirano Lombardo, Vibo Valentia, Petronà, Cotronei, Taverna, Isca sul Ionio, Borgia, Gimigliano, Pentone, Tiriolo, Sersale, Cropani, Filendari: industria e manovalanza generica.

Provincia di Gorizia: Gorizia, Monfalcone e Grado: industria, commercio e manovalanza generica.

Capriva, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, San Floriano, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco: industria e manovalanza generica.

Provincia di Pavia: Vigevano: industria calzaturiera.

Chignolo Po: industria filandiera.

Provincia di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Casalnuovo Lucano, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Forenza, Francavilla sul Sinni, Gallicchio, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Maratea, Marsiconuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Missanello, Moliterno, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Severino Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Ar-

cangelo, Sarconi, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranuova di Pollino, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio Lucano, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano, Viggianello: industria e manovalanza generica.

Provincia di Reggio di Calabria: Bagnara Calabra e Campo Calabro: industria e manovalanza generica.

Provincia di Sassari: Aggius, Berchidda, Bono, Buddusò, Calangianus, Luras, Monti, Tempio: industria e manovalanza generica.

Provincia di Sondrio: Albaredo San Marco, Albosaggia, Andalo, Aprica, Ardenno, Berbenno Valp., Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino e Isolato, Castello dell'Acqua, Casione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiesa Valm., Caspoggio, Lanzada, Torre, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo, Forcola, Gerola e Pedesina, Gordona, Grosio, Grosotto, Livigno, Mantello, Lovero, Mazzo Valp., Mello, Menarola e Mese, Morbegno-Talamona e Cosio Valtellino, Pirro e Villa di Chiavenna, Montagna, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Tartano, Teglio, Tirano, Tovo Sant'Agata, Traona, Trevisio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Valmasino, Verceia, Vervio, Villa di Tirano: industria e manovalanza generica.

Provincia di Varese: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Germignaga, Luino, Origgio, Saronno, Uboldo: industria e manovalanza generica.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

(547)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 29 gennaio 1952.

Norme concernenti l'impiego dei nitrito di sodio, del nitrito di potassio e del salnitro nella preparazione e lavorazione delle carni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Considerata la opportunità di autorizzare l'impiego dei nitriti di sodio e di potassio e del salnitro nella confezione delle carni insaccate, salate o comunque preparate;

Su conforme parere del Consiglio superiore di sanità (Sezione IV) emesso nell'adunanza del 25 gennaio 1952;

Ordina:

Per la preparazione e la conservazione delle carni, compresi gli insaccati, è consentito l'impiego di nitrito di sodio e di potassio nella quantità massima di quindici centigrammi per chilogrammo di prodotto carneo finito.

Resta anche consentito l'uso di salnitro nella quantità di venticinque centigrammi per chilogrammo di prodotto carneo finito.

E' altresì autorizzato l'impiego di miscele di nitriti di sodio e di potassio e di salnitro di cui ai comma precedenti purchè nel prodotto carneo posto in vendita la quantità totale di nitriti derivanti dalla miscela usata non superi in ogni caso i quindici centigrammi per chilogrammo.

Roma, addì 29 gennaio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(575)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 91, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti) di un mutuo di L. 910.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del mutuo precedente di L. 1.180.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 1951.

(582)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Donato Val Comino (Frosinone) di un mutuo di L. 2.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(583)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 223, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Caporciano (L'Aquila) di un mutuo di L. 808.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(584)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 23 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) di un mutuo di L. 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(585)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 59, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rapino (Chieti) di un mutuo di L. 2.286.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 2.882.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 26 maggio 1951.

(495)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1952, registro n. 2 Interno, foglio n. 56, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) di un mutuo di L. 1.392.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 1.606.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 23 aprile 1951.

(496)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Sasso Marconi (Bologna)

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1952, n. 3977, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione di Sasso Marconi, firmato in una planimetria in scala 1:2000.

Per l'esecuzione di detto progetto resta fermo il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato con decreto Ministeriale 18 gennaio 1951.

(494)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito in comune di Motta di Livenza (Treviso).

Con decreto interministeriale 2 novembre 1951, n. 2379, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale in comune di Motta di Livenza della superficie di ettari 0.04.87, distinto in catasto al mappale 213/B, foglio X, sezione A ed individuato nell'estratto catastale in data 13 agosto 1951, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(567)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 599 in data 1° febbraio 1952 il dott. Pietro Pacini viene confermato nello incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca.

(586)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Con decreto interministeriale 12 novembre 1951, n. 3143, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, sito in comune di San Giorgio a Cremano (provincia di Napoli), riportato in catasto alla partita 188, foglio 3, particella 214.

(555)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diffida per smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta S. A. Fabbrica argenterie e oreficerie, rappresentata dal sig. Quagliotti Ubaldo, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 177/FI.

(556)

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto Ministeriale 29 novembre 1951, relativo all'autorizzazione ad applicare nuove tariffe, accordata ai Magazzini generali di Arquata Scrivia, pubblicato a pagina 4001 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 in data 19 dicembre 1951, all'art. 1, secondo comma, ultime due righe, debbono intendersi come non scritte le parole « rispetto alle tariffe praticate nel 1927 », in sostituzione delle quali dovranno invece leggersi la seguenti « rispetto le tariffe attuali ».

(551)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Fusione fra la Balbis e Guglielmone Banca, società in nome collettivo con sede in Vigone (Torino), e la Banca Torinese, società per azioni, con sede in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 ottobre 1948;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 9 e 12 novembre 1951 dai soci della Balbis e Guglielmone Banca, società in nome collettivo con sede in Vigone (Torino) e dalla Banca Torinese, società per azioni con sede in Torino;

Dispone:

Nulla osta alla fusione fra la Balbis e Guglielmone Banca, società in nome collettivo con sede in Vigone (Torino) e filiali in Pinerolo e Villafranca Piemonte (Torino) e la Banca Torinese, società per azioni con sede in Torino e filiali in Torre Pellice, Luserna San Giovanni e San Mauro Torinese (Torino), secondo le modalità e condizioni specificate nelle sopra citate deliberazioni dei soci.

L'azienda risultante dalla fusione avrà la forma di società per azioni, il capitale sociale di L. 150.000.000, la denominazione di « Banca Torinese Balbis & Guglielmone società per azioni », la sede in Torino, e filiali in tutte le altre località nelle quali sono insediati i due istituti partecipanti alla fusione e precisamente Torre Pellice, Luserna San Giovanni, San Mauro Torinese, Vigone, Pinerolo e Villafranca Piemonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1952

(532) *Il Governatore*: MENICHELLA

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Mompeo (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Mompeo (Rieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Mompeo (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(531)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 1° giugno 1951, n. 20401.2/7353, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Agrigento, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Di Bona e il medico provinciale dott. Salvatore Siggia, trasferiti ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giuseppe Di Bona e del medico provinciale dott. Salvatore Siggia sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento, il vice prefetto dott. Riccardo Di Furia e il medico provinciale dott. Giuseppe Infurna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 gennaio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(403)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 27 novembre 1950, n. 20425.2/12445, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Cremona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Francesco Angelillo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Francesco Angelillo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona il medico provinciale dott. Lionello Nucciotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 gennaio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(402)

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 60156/20400.12.85 in data 14 febbraio 1951, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine;

Vista la nota n. 16115/AG.12 in data 30 novembre 1951 con cui l'Istituto superiore di sanità segnala l'opportunità di sostituire il nominativo del proprio rappresentante in seno alla predetta Commissione, il prof. Mazzini Pergola, non disponibile per sopravvenuti impegni, con il prof. Italo Archetti;

Vista la nota n. 57543 in data 9 dicembre con cui il Prefetto di Udine segnala l'opportunità di sostituire il segretario della Commissione predetta dott. Fasano Nestore, trasferito in altra sede, con il dott. Ambrosio Paolo Emilio;

Decreta:

Il prof. Italo Archetti e il dott. Ambrosio Paolo Emilio sono *nominati rispettivamente* membro e segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine, in sostituzione del prof. Mazzini Pergola e dott. Fasano Nestore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Udine.

Roma, addì 27 dicembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(557)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sette posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti sette posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, dei ventuno posti messi a pubblico concorso con decreto 10 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258, del 9 novembre 1951.

Il programma per l'esame colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopracitato, verterà sulle materie seguenti:

A) *Prove orali*:

1) Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie infettive ed infestive: Peste equina. Peste suina. Peste aviaria. Pseudo peste aviaria o malattia di Newcastle. Pleuro-polmonite essudativa dei bovini. Pleuro-polmonite essudativa delle capre. Afta epizootica. Pedaina. Rabbia. Malattia di Aujescki. Anemia infettiva degli equini. Influenza degli equini. Meningoencefalomieliti. Vaiolo (ovino, caprino, suino, bovino, equino, aviario). Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre. Psittacosi. Carbonchio ematico. Carbonchio sintomatico. Edema maligno. Bradsot. Tetano. Tubercolosi (bovina e aviaria). Actinomicosi. Actinobacillosi. Botriomicosi. Brusellosi (bovina, ovina, suina). Pasteurellosi (bovina, equina, ovina, suina, bufalina e aviaria). Salmonellosi (bovina, suina, aviaria, equina). Mastite streptococcica. Adenite equina. Morva. Farcino criptococcico.

Malrossino. Malattie di allevamento. Tularemia. Triconomiasi (aborto precoce dei bovini). Trypanosimiasi (morbo coitale maligno, nagana e surra). Piroplasmosi (equina, bovina, ovina e suina). Anaplasmosi. Coccidiosi (bovina, ovina, aviaria e del coniglio). Distomatosi. Cisticercosi. Strongilosi. Rogna degli equini. Rogna ovina e caprina.

2) Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia generale. Suolo. Acqua. Aria. Ricoveri animali.

Classificazione degli animali domestici. Razze. Specie. Famiglie. Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta dei riproduttori. Metodi di riproduzione.

Fecondazione artificiale, nei riguardi sanitari e zootecnici.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Alimentazione. Natura dei foraggi e loro conservazione. Economia dell'alimentazione secondo i regimi di essa. Alimenti concentrati.

Produzione della carne, del latte e della lana.

Pollicoltura, coniglicoltura e apicoltura.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti animali.

Miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione dell'industria del bestiame.

3) Nozioni sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario.

4) Conservazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

B) *Prove pratiche*:

1) Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

2) Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame macroscopico e microscopico del latte, delle carni e del pesce.

Gli esami avranno luogo in Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 32 e dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato, la dichiarazione che egli è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ordinario all'insegnamento di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria oppure di igiene zootecnica, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) diploma, in originale o in copia autentica notarile di laurea in medicina veterinaria e di abilitazione all'esercizio professionale;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;

6) fotografia autenticata dal notaio o dal sindaco, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà così composta:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere, presidente;

un professore universitario ordinario d'insegnamento di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, oppure di igiene zootecnica, membro;

tre ispettori generali veterinari dei ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(600)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 aprile 1951, con il quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso a ventiquattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 4 dicembre 1951, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla pagina 3795, colonna 2ª, in luogo di Pelli Sinibaldo (candidato di cui al n. 7 della graduatoria degli idonei) leggasi « Felli » Sinibaldo;

2) alla pagina 3796, colonna 2ª, in luogo di Continuo Lorenzo (candidato di cui al n. 132 della graduatoria degli idonei) leggasi « Contino » Lorenzo; in luogo di Trafani Ernesto (candidato di cui al n. 156 della graduatoria degli idonei) leggasi « Trapani » Ernesto;

3) alla pagina 3797, colonna 1ª, in luogo di Filla Giuseppe (candidato di cui al n. 209 della graduatoria degli idonei) leggasi « Pilla » Giuseppe;

4) alla pagina 3798, colonna 1ª, in luogo di D'Argento Alessio (candidato di cui al n. 311 della graduatoria degli idonei) leggasi « D'Argenio » Alessio;

5) alla pagina 3798, colonna 2ª, in luogo di Uzzo Giuseppe (candidato di cui al n. 373 della graduatoria degli idonei) leggasi « Roccuzzo » Giuseppe; in relazione al candidato Centore Franco (n. 377 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 23 marzo 1923 » leggasi « nato 23 febbraio 1923 »;

6) alla pag. 3799, colonna 1ª, in luogo di Tuccio Paolo (candidato di cui al n. 387 della graduatoria degli idonei) leggasi « Ristuccio » Paolo;

7) alla pagina 3799, colonna 2ª, in luogo di Pelli Adonia (candidato di cui al n. 437 della graduatoria degli idonei) leggasi Pelli « Adonis »;

8) alla pag. 3805, colonna 1ª, in relazione al candidato Canzano Andrea (n. 897 della graduatoria degli idonei) in luogo di « nato 29 gennaio 1923 » leggasi « nato 22 gennaio 1923 »;

9) alla pagina 3806, colonna 2ª, in relazione al candidato Trifirò Rosario (n. 1078 della graduatoria degli idonei) in luogo di « coniugato tre figli » leggasi « coniugato due figli »;

10) alla pagina 3807, colonna 1ª, in luogo di Tonfatti Luigi (candidato di cui al n. 1093 della graduatoria degli idonei) leggasi « Toneatti » Luigi;

11) alla pagina 3807, colonna 2ª, in luogo di Cola Elio (candidato di cui al n. 1161 della graduatoria degli idonei) leggasi « Gola » Elio;

12) alla pagina 3808, colonna 2ª, in luogo di Baicet Eugenio (candidato di cui al n. 1287 della graduatoria degli idonei) leggasi « Balcet » Eugenio.

(595)

PREFETTURA DI LUCCA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5/22550 del 27 agosto 1951, pubblicato nei modi di legge, con il quale fu approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 5581-Sanità del 2 maggio 1949;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati idonei nel concorso anzidetto;

Visto l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti nelle relative domande di ammissione al concorso stesso;

Considerato che il dott. Biancalana Eliseo, quarto classificato, invalido di guerra, ha indicato la condotta medica di Stiava, in comune di Massarosa, quale prima sede prescelta e che, pertanto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge circa il collocamento degli invalidi di guerra, egli acquisisce il diritto a detta condotta medica di Stiava;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso citato nelle premesse, sono destinati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Lucignani dott. Cesare: sede di Barga (1ª capoluogo);

2) Santini dott. Mario: sede di San Lorenzo di Brancoli (comune di Lucca);

3) Stringari dott. Giuseppe: sede di Seravezza (2ª capoluogo);

4) Biancalana dott. Eliseo: sede di Stiava (comune di Massarosa).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 5 gennaio 1952

Il prefetto: LAURA

(507)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. [illegible] in data 19 dicembre 1950, con il quale si bandiva pubblico concorso per i posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le risultanze dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la sottoriportata graduatoria dei candidati risultati idonei:

N.	Candidato		Punti	
1.	Reymond dott. Renzo	punti	109,659	su 150
2.	Faldini dott. Giorgio	»	104,254	»
3.	Merlo dott. Bartolomeo	»	103,181	»
4.	Bogliolo dott. Giovanni	»	101,522	»
5.	Russo dott. Ugo	»	100,886	»
6.	Cunetta dott. Giuseppe	»	98,681	»
7.	Corrado dott. Giuseppe	»	96,409	»
8.	Mazza dott. Pietro	»	95,545	»
9.	Franceschi dott. Niso	»	95,068	»
10.	Pisano dott. Santino	»	94,863	»
11.	Bocchino dott. Giovanni	»	94,750	»
12.	Vigliercio dott. G. Mario	»	94,463	»
13.	Grosso dott. Emanuele	»	92,500	»
14.	Scarpa dott. Vincenzo	»	92,227	»
15.	Moretti dott. Luigi	»	91,909	»
16.	Innocenti dott. Alcide	»	91,409	»
17.	Barile dott. Francesco	»	90,454	»
18.	Di Stefano dott. Salvatore	»	89,363	»
19.	Ficcarelli dott. Armando	»	88,840	»
20.	Moreno dott. Giovanni	»	87,750	»
21.	Pongiglione dott. Riccardo	»	87,477	»
22.	Scozzarella dott. Giuseppe	»	87,363	»
23.	Ramini dott. Enzo	»	82,250	»
24.	Pini dott. Giuseppe	»	81,431	»
25.	Allisiardi dott. Felice	»	81,227	»
26.	Adami dott. Silvio	»	81,186	»
27.	Ferrari dott. Mario	»	81,068	»
28.	De Rossi dott. Guitera Emilio	»	80,227	»
29.	Capozza dott. Gaetano	»	79,590	»
30.	Siri dott. Mario	»	79,186	»
31.	De Guglielmi dott. Flavio	»	79,045	»
32.	Besio dott. Enzo	»	78,454	»
33.	Pagano dott. G. Battista	»	77,531	»
34.	Santini dott. Orazio	»	76,681	»
35.	Palazzi dott. Emilio	punti	76,454	su 150
36.	Provvidenza dott. Donato	»	75,227	»
37.	Nante dott. Libero	»	74,181	»
38.	Trerè dott. Giuliano	»	73,727	»
39.	Capaccio dott. Enrico	»	73,636	»
40.	Franza dott. Ezio	»	71,363	»

Savona, addì 15 gennaio 1952

Il prefetto: MARCONCINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le sedi indicate preferenzialmente dai candidati nella loro domanda di ammissione al concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Reymond dott. Renzo: Quiliano;

2) Faldini dott. Giorgio: consorzio Millesimo-Roccavignale;

3) Merlo dott. Bartolomeo: consorzio Villanova-Garlenda-Arnasco;

4) Bogliolo dott. Giovanni: consorzio Giusvalla-Pontinvrea;

5) Russo dott. Ugo (invalido di guerra): Varazze III;

6) Cunetta dott. Giuseppe: Piana Crixia;

7) Corrado dott. Giuseppe: [illegible] Castelvecchio R. B.-Cisano sul Neva;

8) Mazza dott. Pietro: consorzio Nasino-Castelbianco.

Savona, addì 15 gennaio 1952

Il prefetto: MARCONCINI

(420)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 11738 in data 1° agosto 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1949, indetto con decreto prefettizio n. 3910/3ª San. dell'8 marzo 1950;

Visto il successivo decreto n. 16783 del 6 ottobre 1951, col quale il dott. Mannocci Pier Luigi veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Riccò del Golfo, in sostituzione del dott. Ghiggeri Giovanni, rinunciatario;

Considerato che il dott. Mannocci non ha assunto servizio nel termine fissatogli da quell'Amministrazione comunale nè ha giustificato alcun impedimento, per cui lo stesso è da considerarsi rinunciatario;

Vista la graduatoria del concorso, dalla quale risulta che il dott. Mauri Mario segue immediatamente, nella graduatoria stessa, il dott. Mannocci;

Viste le sedi, elencate in ordine preferenziale, per le quali il predetto candidato ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mauri Mario fu Agostino è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Riccò del Golfo, in sostituzione del dott. Mannocci Pier Luigi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 23 gennaio 1952

Il prefetto: FORNI

(571)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1951, n. 23790, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1951, n. 178, col quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso in oggetto;

Tenuto conto delle interpellanze effettuate alle aventi diritto, quali risultano dagli atti di ufficio;

Visto l'art. 27 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modifiche alla assegnazione delle condotte alle vincitrici del concorso suindicato:

1) Villalago: Volpe Delia di Davide;
2) San Pio delle Camere: Magnante Claudina di Francesco;
3) Preturo di Aquila: Panella Dora di Francesco;
4) Capestrano: Ricciuti Nella fu Giuseppe;
5) Cese di Avezzano: Mascaretti Margherita di Eugenio;
6) Sante Marie: Melli Gina fu Carlo;
7) Gioia dei Marsi: Ruscitti Ida di Francesco.

L'Aquila, addì 22 gennaio 1952

Il prefetto: STELLA

(504)

PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto l'avviso di concorso n. 7597 dell'8 febbraio 1951 per il conferimento di quattordici posti di ostetrica condotta;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 1° agosto 1951, n. 20423.2/10327, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del concorso;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1950, nell'ordine come appresso indicato:

N.	Candidata		Punti	
1.	Mantegazza Efremina	punti	59,984	su 100
2.	Penco Pasero Ersilia	»	59,328	»
3.	Pastori Maria	»	57,875	»
4.	Tosi Giuseppina	»	57,609	»
5.	Rauccio Rita	»	55,468	»
6.	Pelanda Teresina	»	55,250	»
7.	Vezzolo Giacomina	»	54,781	»
8.	Soldà Aurora	»	54,046	»
9.	Ronchetti Adriana	»	53,718	»
10.	Molteni Maria	»	53,125	»
11.	Melesi Adriana	»	52,687	»
12.	Fogliani Rosa	»	52,437	»
13.	Morelli Giuseppina	»	52,187	»
14.	Carloni Maria Melesi	»	52,125	»
15.	Spinelli Savina	»	52,093	»
16.	Sciutto Maria	»	51,343	»
17.	Guarnieri Giulia	»	50,859	»
18.	Maccabruni Maria	»	50,843	»
19.	Mazza Ebe	»	50,828	»
20.	Strambini Natalina	»	50,468	»
21.	Tarabini Giulia	»	50,203	»
22.	Battistessa Mariuccia	»	50,156	»
23.	Selva Liana	»	50,093	»
24.	Locatelli Giulia	»	49,937	»
25.	Gatti Giuseppina	»	49,859	»
26.	Crippa Luigia	»	49,703	»
27.	Ronchetti Gabriella	»	49,500	»
28.	Testoni Lina, coniugata con prole	»	49,484	»
29.	Casali Neta, nata nel 1921	punti	49,484	su 100
30.	Tavecchio Tesina, nata nel 1928	»	49,484	»
31.	Bruzzo Giuseppina	»	49,453	»
32.	Stella Pierina	»	49,078	»
33.	Zucchi Dirce	»	48,875	»
34.	Panelli Ermelinda	»	48,858	»
35.	Preti Giuseppina	»	48,781	»
36.	Giangrandi Vittoria	»	48,718	»
37.	Iacoboni Laura	»	48,703	»
38.	Pomini Maria	»	48,562	»
39.	Donati Lina	»	48,421	»
40.	Ballabio Elena	»	48,328	»
41.	Tricella Erna	»	48,171	»
42.	Radina Olimpia	»	48,153	»
43.	De Simoni Maria	»	48,093	»
44.	Colombo Ilva	»	48,078	»
45.	Cazzaniga Dora	»	48,062	»
46.	Ricci Ada	»	48,000	»
47.	Rizzi Alessandrina	»	47,843	»
48.	Allois Eugenia	»	47,812	»
49.	Moiola Dina	»	47,656	»
50.	Tacchi Mariuccia	»	47,640	»
51.	Alpegiani Carolina	»	47,296	»
52.	Pennati Carolina	»	47,265	»
53.	Paulon Maria, nata nel 1921	»	47,000	»
54.	Cappelletti Luigia, nata nel 1923	»	47,000	»
55.	Favanelli Giulia	»	46,500	»
56.	Tovo Elide	»	46,453	»
57.	De Servi Giovanna	»	46,406	»
58.	Guezzo Giuseppina	»	46,250	»
59.	Brivio Angela, nata nel 1923	»	46,000	»
60.	Allegri Luisella, nata il 6 settembre 1927	»	46,000	»
61.	Capettini Bruna, nata il 30 settembre 1927	»	46,000	»
62.	Zecca Dirce	»	45,765	»
63.	Pelloni Velia, nata nel 1924	»	45,609	»
64.	Martani Maria, nata nel 1927	»	45,609	»
65.	Pinchetti Giuseppina	»	45,456	»
66.	Battaglin Teresa	»	45,109	»
67.	Onesti Bice	»	44,578	»
68.	Goretti Anselmina	»	44,468	»
69.	Ramoscelli Maria	»	44,250	»
70.	Carnelli Regina, nata nel 1925	»	44,000	»
71.	Quattri Aurora, nata nel 1929	»	44,000	»
72.	Cipelli Ambrogina	»	43,875	»
73.	Fontanesi Elsa	»	43,734	»
74.	Ciocchini Irma	»	43,406	»
75.	Contini Rita	»	43,328	»
76.	Pedrazzani Domenica	»	43,234	»
77.	Cimini Elsa	»	43,015	»
78.	Pari Delfina	»	43,000	»
79.	Ferri Pierina	»	42,609	»
80.	Nogara Erminia	»	42,453	»
81.	Romero Angela, nata nel 1925	»	42,000	»
82.	Generali Maria, nata nel 1926	»	42,000	»
83.	Scotti Anna	»	41,593	»
84.	Annovazzi Lucia	»	41,500	»
85.	Perini Elena	»	41,078	»
86.	Conti Vilma	»	40,625	»
87.	Chiari Maurilia	»	40,000	»
88.	Fasanotti Giuseppina	»	39,687	»
89.	Molinari Isolina	»	39,625	»
90.	Anelli Maria	»	39,609	»
91.	Maggi Vittorina	»	39,596	»
92.	Speziali Stefanina	»	39,281	»
93.	Braga Piera	»	38,625	»
94.	Pozzi Lucia	»	38,078	»
95.	Colace Ermelinda	»	38,000	»
96.	Del Frate Elvira	»	37,625	»
97.	Gatti Caterina	»	37,093	»
98.	Anselmi Giuseppina	»	36,843	»
99.	Orsenigo Maria	»	36,218	»
100.	Garghentini Maria	»	36,000	»
101.	Testa Luisa	»	35,609	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 14 gennaio 1952

Il prefetto: GAM

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate al concorso a quattordici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1950;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali le candidate hanno chiesto di essere assegnate;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria nel concorso su indicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Mantegazza Efremina: condotta Olginate-Garlate;
2) Penco Pasero Ersilia: condotta Robbiate-Paderno-Imbersago;
3) Pastori Maria: condotta Varenna;
4) Tosi Giuseppina: condotta Ballabio-Morterone;
5) Rauccio Rita: condotta Valgreghentino-Airuno;
6) Pelanda Teresina: condotta Carimate-Novedrate;
7) Vezzolo Giacomina: condotta Consiglio Rumo-Dosso Liro-Peglio;
8) Soldà Aurora: condotta Cassago Brianza-Bulciago;
9) Ronchetti Adriana: condotta Annone Brianza;
10) Molteni Maria: condotta Figino Serenza;
11) Melesi Adriana: condotta Asso-Lasnigo;
12) Fogliani Rosa: condotta Maslianico;
13) Morelli Giuseppina: condotta Dervio;
14) Carloni Maria Melesi: condotta Pasturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 14 gennaio 1952

Il prefetto: GAIA

(503)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 16326 in data 20 novembre 1947, col quale fu bandito un pubblico concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti nei Comuni della Provincia, al 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto 22 marzo 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55, recepita dalla Regione siciliana con la legge regionale 11 marzo 1950, n. 20;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento, alla data del 30 novembre 1946:

1. Puma Ernesto fu Francesco Paolo	punti	114,25
2. Sanci Giovanni di Sebastiano	»	108,31
3. Tulumello Baldassare fu Giovanni	»	107,67
4. Tarantino Giovanni fu Domenico	»	107,51
5. La Spina Francesco fu Salvatore	»	107,25
6. Leto Vittorio di Gaetano	»	105,94
7. Cirrito Francesco fu Giuseppe	»	104,27
8. Maida Carmelo di Alessandro	»	103,75
9. La Rocca Bartolomeo fu Calogero	»	103,42
10. Valenti Alfonso di Antonino	punti	102,61
11. Scopelliti Giuseppe di Michelangelo	»	101,69
12. Genovesi Benedetto di Pietro	»	100,85
13. Raiti Francesco di Pietro	»	99,25
14. Schinelli Antonino di Nicolò	»	98,94
15. Picone Calogero di Antonino	»	96,48
16. Bosco Giuseppe di Calogero	»	95,99
17. Nasello Carmelo fu Domenico	»	95,78
18. Mulé Salvatore fu Francesco	»	95,75
19. Ragusa Calogero di Salvatore	»	93,43
20. Cona Angelo di Carmelo	»	92,78
21. Castello Gandolfo fu Antonino	»	92,39
22. Graci Arcangelo di Cataldo	»	89,40
23. Vasapolli Francesco fu Antonino	»	87,71
24. Di Maria Stefano fu Salvatore	»	83,03
25. Cognata Carlo di Salvatore	»	81,04
26. Campo Giuseppe fu Antonino	»	80,65
27. Emanuele Giuseppe di Andrea	»	80,02
28. Parolini Sergio fu Quirino	»	79,06
29. Pernicone Vincenzo di Vito	»	75,39
30. Di Lapi Antonino di Benedetto	»	73,80
31. Maniscalco Calogero di Antonino	»	73,18
32. Risiglione Nicolò di Prospero	»	70 —
33. Tagliarino Michelangelo di Luigi	»	69,47
34. Valenti Carmelo di Michele	»	68,25
35. Rotolo Alfonso di Salvatore	»	66,30
36. Marchese Ragona Calogero di Diego	»	66,12
37. Joppolo Rosario di Nicolò	»	65 —
38. Scavone Salvatore di Andrea	»	60,62
39. Termini Luigi di Antonino	»	59,97

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Agrigento ed in quello dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 25 gennaio 1952

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 40436 del 25 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti nei Comuni della provincia, al 30 novembre 1946, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 16326 del 20 novembre 1947 per la condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1. Puma Ernesto di Francesco Paolo: consorzio veterinario Santa Margherita Belice-Montevago;
2. Sanci Giovanni di Sebastiano: Favara;
3. Tulumello Baldassare fu Giovanni: Racalmuto;
4. Tarantino Giovanni fu Domenico: Caltabellotta;
5. La Spina Francesco fu Salvatore: Palma Montechiaro;
6. Leto Vittorio di Gaetano: consorzio veterinario Burgio-Villafranca Sicula-Lucca Sicula;
7. Cirrito Francesco fu Giuseppe: Grotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 26 gennaio 1952

Il prefetto: BILANCIA

(559)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.